



La responsabilità civile nell'attività di volontariato e il problema assicurativo

Quaderni per la Formazione



CELIVO Centro
Servizi al
Volontariato

In collaborazione con

cen ro
CENTRO DI RICERCA
SULLE ORGANIZZAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO **NON PROFIT**



FACOLTÀ DI ECONOMIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
E IL PROBLEMA ASSICURATIVO

Pubblicazione a cura di:

Celivo, Centro Servizi al Volontariato

Testi di:

Marco Capecchi, avvocato, docente incaricato di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova e collaboratore con il Cenpro - Centro di ricerca sulle organizzazioni senza scopo di lucro.

Progetto grafico: Silvia Folco

Stampa: Grafiche G7 - Busalla (Ge)

Finito di stampare nel giugno 2003



Piazza Borgo Pila, 6 - 16129 Genova Tel. 010 5956 815 - Fax 010 5450 130

E-mail: celivo@celivo.it Sito: www.celivo.it

Vietata la riproduzione anche parziale senza l'autorizzazione del Celivo.

INDICE

1.	BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	3
1.1	La responsabilità per inadempimento	3
1.2	La responsabilità generica per colpa	4
1.3	La responsabilità per danno cagionato dall'incapace	5
1.4	La responsabilità per i danni cagionati dai tutori e dagli insegnanti	7
1.5	La responsabilità dell'organizzazione per il fatto dei preposti	8
1.6	La responsabilità per lo svolgimento di attività pericolose	9
1.7	La responsabilità per violazione della privacy	10
1.8	La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia e da rovina di immobili	10
1.9	La responsabilità per i danni cagionati da animali	12
1.10	La responsabilità per la circolazione di veicoli	13
1.11	La responsabilità solidale	14
2.	L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA PER LE O.D.V. DALLA LEGGE 266/91	15
2.1	Il meccanismo assicurativo semplificato e gli adempimenti delle o.d.v.	16
2.1.1	La tenuta del registro dei volontari	17
2.1.2	L'obbligo di comunicazione delle variazioni	18
2.1.3	L'obbligo di comunicazione della stipulazione della polizza	18
2.2	La copertura contro gli infortuni e le malattie	19
2.2.1	Gli eventi che rientrano nella copertura: morte, invalidità permanente, invalidità temporanea	20
2.2.2	La quantificazione del danno per l'invalidità temporanea	21
2.2.3	Quantificazione del danno per invalidità permanente	21
2.2.4	Integrazioni opportune per la polizza infortuni e malattie	21
2.3	La copertura per la responsabilità civile dei volontari	22
2.3.1	La descrizione del rischio	22
2.3.2	La nozione di terzo	22
2.3.3	Il massimale	23
2.4	Le esclusioni	24
2.5	La rivalsa	25
2.6	L'obbligo di comunicazione di altri contratti	26

3.	LA RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E I LIMITI DELLA COPERTURA DI LEGGE	26
3.1	Obbligazioni della organizzazione e degli associati	27
3.2	I casi nei quali può sorgere responsabilità civile della o.d.v.	29
3.2.1	Responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.	29
3.2.2	Responsabilità direttamente imputabile all'o.d.v. nei confronti dei terzi	29
3.2.3	Responsabilità direttamente imputabile all'o.d.v. nei confronti dei volontari	30
3.2.4	Responsabilità direttamente imputabile all'o.d.v. verso i soggetti nei cui confronti la o.d.v. svolge la propria attività	30
3.3	Necessità di integrare la copertura di legge con una polizza per la responsabilità civile della o.d.v.	31

Questo lavoro è stato scritto con la consapevolezza che la complessità del settore della responsabilità civile e dei contratti di assicurazione impedirebbero di fornire, in un volume di carattere non professionale, un sufficiente grado di approfondimento delle diverse tematiche. Non potendo raggiungersi il risultato della completezza, si è scelto di dare vita a un testo sintetico, che possa essere di facile lettura anche per un pubblico non avvezzo ai tecnicismi, al fine di consentire ai responsabili delle organizzazioni di volontariato di rendersi conto dei problemi che devono essere affrontati.

Non si tratta quindi di uno strumento per il "fai da te" assicurativo, ma di un testo che si pone, molto più modestamente, l'obiettivo di far comprendere che la responsabilità civile è un problema complesso, che non deve necessariamente spaventare, ma che deve essere affrontato dai responsabili delle organizzazioni di volontariato con la dovuta attenzione.

Infine, si è voluto evidenziare che l'assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla legge sul volontariato rappresenta soltanto una garanzia parziale per i danni che possono derivare dallo svolgimento dell'attività di volontariato e, quindi, che l'attenzione rivolta al problema assicurativo non può essere circoscritta soltanto all'adempimento degli obblighi di legge.

Il manuale è diviso in tre sezioni

- 1.** Nella prima vengono dati brevi cenni sulla responsabilità civile, presentando i diversi criteri di imputazione, ossia le "fonti" da cui può discendere la responsabilità civile.
- 2.** Nella seconda viene illustrata la disciplina prevista dalla legge 266/1991 circa l'obbligo assicurativo.
- 3.** Nella terza sono messi in evidenza i limiti della copertura di legge rispetto alle possibili fonti di responsabilità, evidenziando gli accorgimenti opportuni per avere una più completa copertura assicurativa.

1. BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

In questa sede non è possibile affrontare, neppure sinteticamente, una trattazione organica di tutti gli aspetti connessi alla responsabilità civile: di seguito verranno presentate solo alcune norme di particolare importanza per il tema del presente lavoro. In particolare verranno affrontati i diversi criteri di imputazione della responsabilità, ossia le diverse "fonti" da cui può discendere la responsabilità civile: si intende illustrare sinteticamente da quali situazioni può discendere la responsabilità per l'ente e per chi l'amministra, in modo che i responsabili di ciascuna organizzazione di volontariato, in base alla attività che viene svolta, possano comprendere quali sono i rischi che si corrono e per i quali è opportuno assicurarsi.

1.1 LA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Art. 1218 cod. civ. - Responsabilità del debitore - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La responsabilità prevista dall'art. 1218 cod. civ. sorge nel caso in cui non venga adempiuta esattamente la prestazione pattuita ed è nota anche come responsabilità contrattuale perché, in genere, discende dal mancato rispetto degli obblighi assunti mediante un contratto.

Questo tipo di responsabilità interessa particolarmente le o.d.v., in quanto spesso le stesse assumono degli obblighi dal cui inadempimento può discendere un obbligo risarcitorio.

Il caso più semplice è quello in cui la o.d.v. gestisca un'attività ricreativa vigilata per bambini e, nel corso di una di tali attività, uno dei bambini si ferisca mentre il volontario addetto al controllo si era assentato. In tal caso la o.d.v. si è resa inadempiente al proprio obbligo di vigilanza (che è proprio una delle obbligazioni alla quale si era impegnata) e sarà quindi tenuta al risarcimento dei danni subiti dal minore.

Va però segnalato che questi obblighi di controllo, vigilanza e protezione vengono estesi dalla giurisprudenza (sulla scorta della interpretazione dei c.d. obblighi di buona fede) a molti altri dei contratti che possono essere stipulati da una o.d.v..

Art. 1375 cod. civ. - Esecuzione di buona fede - Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Alla luce della interpretazione di questa disposizione, ormai, si ritiene che il contenuto del contratto vada integrato ponendo a carico delle parti obblighi di informazione, ma soprattutto di protezione che possono essere assai rilevanti nel caso delle o.d.v.. Attualmente può dirsi che,

ogniquale volta vi sia un contratto che preveda l'erogazione di una prestazione a favore di una persona "debole" (minore, anziano, tossicodipendente, soggetto handicappato, malato etc.), il fornitore della prestazione è tenuto, da un lato, a fornire la migliore informazione circa la prestazione che verrà effettuata (tramite i sempre più diffusi moduli di consenso informato), dall'altro a fornire, a corredo della prestazione principale, anche tutte quelle prestazioni che si rendono opportune per la migliore riuscita della prestazione principale, specie nel caso in cui, dal mancato svolgimento delle stesse, possa derivare un pregiudizio alla salute dell'assistito. Tutto ciò, nella pratica, si traduce nel fatto che, ogniqualvolta una o.d.v. offre un servizio, deve comunque mettersi nelle condizioni di garantire adeguata protezione all'utente. Si pensi ad esempio a corsi di attività sportiva o ricreativa: in tali casi l'obbligo della o.d.v. non è circoscritto a far svolgere l'attività concordata, ma la o.d.v. deve proteggere il partecipante dai rischi dell'attività, considerando lo stesso sotto la responsabilità della o.d.v. per tutta la durata dell'attività; si pensi ad attività di ospitalità per bambini, anziani, tossicodipendenti: in questi casi la o.d.v. non può limitarsi a mettere a disposizione degli spazi come fosse un albergo, ma può considerarsi (entro certi limiti) responsabile della salute dei soggetti ospitati.

1.2 LA RESPONSABILITÀ GENERICA PER COLPA

Art. 2043 cod. civ. - Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Questa disposizione disciplina il criterio di imputazione più generale in materia di fatti illeciti, ovvero l'ipotesi in cui il danneggiante sia responsabile del danno per averlo cagionato per dolo o per colpa. E' dunque necessario comprendere che cosa siano, da un punto di vista giuridico, il dolo e la colpa.

Si ha dolo, secondo la nozione che ne fornisce l'art. 43 cod. pen., quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto è dall'agente preveduto o voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Si ha invece colpa quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Per quanto attiene alla responsabilità delle o.d.v. e ai profili assicurativi, si ritiene superfluo approfondire il dolo in quanto, qualora il danno sia stato cagionato dolosamente, la copertura assicurativa non opera perché l'art. 1900 esclude esplicitamente che possa darsi copertura ai danni cagionati dolosamente.

Art. 1900 cod. civ. - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti - L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Sugli effetti del dolo quindi si ritornerà in seguito per valutare quando l'o.d.v. sia tenuta a rispondere per i danni cagionati dolosamente dai suoi componenti.

In questa sede è invece assai importante occuparsi della colpa, che rappresenta il criterio di imputazione di più ampia applicazione. Come detto, la colpa può consistere in una negligenza, imprudenza, imperizia (e si parla in questo caso di colpa generica), ovvero nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (e in questo caso si tratta di colpa specifica).

Molto spesso le regole di prudenza e diligenza sono tipizzate e previste da leggi e regolamenti; pensiamo ad esempio al divieto di sorpassare in curva o alla normativa antinfortunistica, ma le situazioni in cui si può arrecare un danno sono molteplici e non possono essere tutte previste dal legislatore sicchè, in certi casi, il concetto di colpa integra l'omissione di ragionevoli cautele che devono essere adottate in relazione alle circostanze del caso, anche se non previste specificamente da una legge. Pertanto, quello che è in questa sede necessario sottolineare è che la responsabilità civile, oltre a derivare dalla violazione di una norma di legge, di regolamento, di ordine, o di disciplina può discendere anche dalla inosservanza di quelle regole di prudenza comunemente adottate nello svolgimento di un'attività e, più in generale, può aversi responsabilità per colpa qualora si cagioni un danno con modalità che rendevano prevedibile ed evitabile il danno stesso.

Ad esempio, nel caso in cui una o.d.v. installi un proprio banco per la raccolta delle offerte in una frequentata via del centro, le comuni norme di prudenza impongono di prestare particolare prudenza durante le operazioni di montaggio per non ferire i numerosi passanti: così, se nel maneggiare distrattamente un palo durante l'assemblaggio del banco, uno degli addetti dovesse colpire un passante, si tratterebbe di un infortunio dovuto a colpa.

1.3 LA RESPONSABILITÀ PER DANNO CAGIONATO DALL'INCAPACE

Art. 2047 cod. civ. - Danno cagionato dall'incapace - In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Questo criterio di imputazione è molto importante per tutte quelle o.d.v. che svolgano attività nei confronti di persone incapaci, in quanto stabilisce che, qualora l'o.d.v. o i suoi volontari siano tenuti alla sorveglianza dell'incapace, gli stessi debbano rispondere anche dei danni che l'incapace provochi. Per quanto sul punto sarebbero opportune precisazioni che in questa sede non è possibile compiere, semplificando può dirsi che il danno può essere arrecato tanto a un soggetto totalmente estraneo (si pensi al caso di un'o.d.v. che curi l'assistenza domiciliare di malati con malattie degenerative e, durante il periodo in cui il malato è assistito dal volontario, il malato scagli una pietra contro un passante), quanto a un altro soggetto che è coinvolto nell'iniziativa benefica (si pensi al caso in cui un tossicodipendente in crisi ferisca un altro soggetto, anch'esso ospitato in una comunità di recupero), quanto a se stesso (ad esempio l'incapace che si suicida o si ferisce).

Due in particolare sono gli aspetti che devono essere chiariti per comprendere meglio i casi in cui questa norma trova applicazione: chi siano gli incapaci e cosa debba intendersi per sorveglianza.

Per incapaci non si intendono soltanto quei soggetti che la legge ritiene tali (minori, interdetti, inabilitati), ma anche tutte quelle persone che, per il proprio stato fisico e mentale, non siano in grado di intendere e di volere. Dovranno quindi considerarsi incapaci anche i tossicodipendenti, gli alcolizzati, i malati gravi di malattie degenerative etc., nella misura in cui il loro stato influisca sulla capacità di intendere e di volere.

Difficilmente definibile è anche il concetto di sorveglianza: se è certo che sono sorveglianti i soggetti sui quali incombe un obbligo di sorveglianza derivante dalla legge o da un altro fatto idoneo a produrlo in conformità alla legge (ad esempio l'insegnante di un asilo nido durante l'orario delle lezioni), diventa assai più difficile inquadrare tra i sorveglianti le molteplici sfumature con cui il mondo del volontariato si occupa degli incapaci (assistenza domiciliare, gestione di centri, organizzazione di manifestazioni, etc.), specie quando concorra in questo compito con altri soggetti e/o istituzioni. Non è possibile fornire indicazioni neppure generali in proposito e si consiglia quindi alle o.d.v. che abbiano a che fare con soggetti incapaci, di considerarsi (quantomeno per prudenza) sempre come sorveglianti e di assicurare il relativo rischio sia per i danni che l'incapace possa arrecare a se stesso, sia per i danni che l'incapace possa arrecare a terzi o ai volontari.

Va infine considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2047 cod. civ., nel caso in cui non vi sia alcuna responsabilità da parte dell'ente sorvegliante, del danno potrebbe essere chiamato a rispondere lo stesso incapace che lo ha cagionato: nei casi di maggior pericolo può quindi essere opportuno prevedere una assicurazione che vada a coprire l'indennizzo che l'incapace può essere tenuto a corrispondere.

1.4 LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DAI TUTORI E DAGLI INSEGNANTI

Art. 2048 cod. civ. - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte - Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Questa disposizione è di particolare interesse per tutte quelle o.d.v. che si propongano l'insegnamento di una qualche disciplina e, specificamente, per le o.d.v. che operino nel campo dell'insegnamento delle discipline sportive.

L'insegnamento delle discipline sportive, infatti, viene fatto rientrare in questa norma e, quindi, in forza di questa disposizione, la o.d.v. che gestisca corsi sportivi può essere chiamata a rispondere dei danni che gli allievi arrechino durante le lezioni.

Deve innanzitutto essere chiarita la linea di confine tra l'ambito di applicazione di questa norma (art. 2048 cod. civ.) e della disposizione per la responsabilità per i danni cagionati dall'incapace (art. 2047 cod. civ.), giacché il minore è anche considerato dalla legge incapace: il discrimine è rappresentato dalla capacità di intendere e di volere perché, agli effetti della responsabilità civile, il minore è considerato incapace (e quindi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2047) soltanto fino a quando non abbia sviluppato una maturità tale da consentirgli di intendere e volere il significato e la portata del suo comportamento; a partire da tale momento, il minore non è più da considerare incapace (agli effetti della responsabilità civile) e quindi si applica la responsabilità ex art. 2048.

Questo genere di responsabilità, inoltre, è applicabile anche qualora allievi siano maggiorenni (ad esempio, corsi di arti marziali per adulti) e sembra potersi applicare anche ai danni che l'allievo arrechi a se stesso.

Pertanto, è assolutamente necessario che le o.d.v. che gestiscono corsi (per minori come per adulti) di qualsivoglia attività si tutelino con adeguata copertura assicurativa per i danni che gli allievi possano arrecare a terzi, ma soprattutto a se stessi e reciprocamente (ad esempio, frequenti sono i casi di lesioni arrecate da un allievo all'altro). Vi sono, infatti, molte attività che difficilmente possono arrecare danni a estranei (ad esempio tutte le attività che si svolgono in palestra o in locali chiusi) ma che frequentemente causano danni tra i partecipanti.

Va poi ricordato che l'o.d.v. potrebbe essere chiamata a rispondere del danno che il partecipante arrechi a se stesso a titolo di inadempimento di quegli obblighi di protezione di cui già si è dato conto in precedenza.

1.5 LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE PER IL FATTO DEI PREPOSTI

Art. 2049 cod. civ. - Responsabilità dei padroni e dei committenti - I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Questa disposizione dalla formulazione arcaica è certamente una delle più importanti per la responsabilità delle o.d.v., perché è grazie alla presenza di questa norma che la o.d.v. è tenuta a rispondere dei fatti illeciti commessi dai propri associati: si tratta di una norma molto rigorosa, che non lascia alcuna prova liberatoria al preponente, il quale è responsabile per il solo fatto che un suo collaboratore abbia arrecato un danno nello svolgimento delle mansioni alle quali era preposto.

Questa norma nasce in un contesto industriale, o comunque di lavoro subordinato, al fine di far ricadere i danni eventualmente arrecati dai dipendenti sul datore di lavoro in quanto è soprattutto quest'ultimo a ritrarre un vantaggio dallo svolgimento dell'attività e, pertanto, il legislatore ha ritenuto di far ricadere su di lui i rischi connessi allo svolgimento dell'attività.

L'interpretazione che di questa norma è stata data dalla giurisprudenza, tuttavia, ne ha notevolmente ampliato la portata, al punto che, attualmente, può ritenersi applicabile anche alle o.d.v. per i fatti commessi dagli associati e dai volontari.

Pur non essendo possibile stabilire con certezza a priori quali siano le situazioni che un giudice potrebbe far rientrare nel 2049, va segnalato come si registri la tendenza a non ritenere necessario un rapporto di lavoro subordinato per l'applicabilità della norma, essendo sufficiente un più generico inserimento di un soggetto in una organizzazione gerarchica che abbia poteri di direzione e di sorveglianza, oppure più semplicemente un atto di volontà del dominus che chiede ad altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse mediante un incarico.

Dall'esame dei casi già portati all'attenzione dei giudici, è agevole ritenere che, in generale, l'o.d.v. risponda dei fatti dei propri associati compiuti nello svolgimento delle mansioni alle quali l'o.d.v. li ha adibiti: è stato ritenuto responsabile un circolo di tennis per i danni subiti da un allievo per la disattenzione di un maestro; è stata ritenuta responsabile un'associazione di scout per i danni subiti da alcuni giovani scout per la disattenzione dei responsabili di un campo; è stato ritenuto responsabile un circolo ippico per i danni subiti da un cavaliere per via di una disattenzione del maestro di equitazione; la parrocchia è stata ritenuta responsabile per i danni riconducibili a un insegnante di catechismo; la comunità religiosa è stata ritenuta responsabile per i danni cagionati con la somministrazione di cibi avariati da parte del cuoco in servizio presso di essa; una pubblica assistenza è stata ritenuta responsabile per i danni arrecati a un malato dai propri lettighieri che ne avevano provocato la caduta durante il trasporto.

L'art. 2049 trova applicazione indipendentemente dal titolo della responsabilità in cui incorra il preposto che quindi può essere indifferentemente responsabile per colpa, oppure in quanto

sorvegliante dell'incapace, oppure ancora perché insegnante. In tutti questi casi, alla responsabilità del singolo associato si affianca anche quella dell'ente.

Potendo dunque l'o.d.v. essere convenuta in giudizio per rispondere di danni cagionati da soggetti che hanno operato per suo conto, è necessario che la o.d.v. stipuli una polizza assicurativa per la responsabilità che può derivare dal fatto di quei soggetti che svolgono una qualche attività per conto dell'o.d.v.. E' importante sottolineare come la copertura prevista dalla 266/1991 preveda l'obbligo di assicurazione solo per i volontari e non anche per la o.d.v. la quale però, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. è, in pratica, sempre corresponsabile in solido. Sul questo aspetto dei rapporti tra la responsabilità dei volontari e della associazione si ritornerà in seguito.

1.6 LA RESPONSABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE

Art. 2050 cod. civ. - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose - Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Anche questa norma all'apparenza così poco pertinente con il mondo del volontariato può essere "fonte di guai".

Come il precedente art. 2049, anche l'art. 2050 è stato introdotto al fine di far ricadere sull'imprenditore i rischi connessi allo svolgimento dell'attività dalla quale lo stesso ritrae un utile. Tuttavia, anche in questo caso, la norma viene applicata con una certa ampiezza, e ormai si ritiene comunemente che per attività pericolose, agli effetti di cui all'art. 2050 c.c., devono intendersi sia quelle così qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, sia quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati, mentre non possono considerarsi tali le attività nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei.

E' importante sottolineare come questa disposizione venga applicata anche ad attività che vengono talvolta svolte dalle o.d.v.: l'organizzazione di competizioni sportive e di manifestazioni che raccolgono ampio numero di partecipanti (sagre, concerti, etc.), l'organizzazione di attività pirotecnica, di attività venatoria, l'attività sciistica, lo sci nautico, la gestione di una pista di go kart, di un maneggio, di una piscina e finanche l'organizzazione di incontri di bocce. L'importanza di questa norma è notevole soprattutto perché, a differenza di quanto avviene nei casi visti in precedenza, la responsabilità può sorgere a carico dell'ente indipendentemente dal comportamento dei suoi aderenti. Questa constatazione è di fondamentale importanza perché, come già si è accennato in precedenza, la l. 266/91 obbliga ad assicurare i volontari per la responsabilità civile ma, nel caso in cui il danno sia stato cagionato in occasione dello svolgimento di attività pericolosa, l'ente può essere chiamato a rispondere anche senza che sia individuabile una responsabilità in capo ad alcuno degli associati e quindi senza che la copertura di legge operi.

1.7 LA RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Art. 18 L. 31 dicembre 1996 n. 675 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali - Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Altra ipotesi di responsabilità che, almeno astrattamente, potrebbe configurarsi a carico di tutte le o.d.v. che gestiscano dati personali sensibili (quali ad esempio quelli sulle condizioni di salute) è rappresentata dalla involontaria divulgazione di tali dati e, quindi, dai danni che possano essere arrecati.

La legge 675/1996 prevede numerosi obblighi a carico dei soggetti che raccolgano dati personali specie se sensibili (quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e prevede poi che, nel caso il trattamento di tali dati cagioni danno, si sia tenuti a rispondere ex art. 2050 cod. civ.. In altri termini, la raccolta e la conservazione dei dati personali è considerata un'attività pericolosa. Poiché molte o.d.v. raccolgono (magari inconsapevolmente) tali dati, è evidente che una eventuale divulgazione potrebbe dare luogo a una responsabilità anche piuttosto grave: si pensi, ad esempio, ai danni che potrebbe subire un soggetto che perda il lavoro perché la o.d.v. si lascia sfuggire notizie sensibili sul suo conto (ad esempio, che lo stesso è sieropositivo o tossicodipendente).

Poiché molte o.d.v. raccolgono dati sensibili, si pensi ad esempio alla raccolta di dati sulle condizioni di salute che hanno le Pubbliche Assistenze (le quali sono a conoscenza dei traumi riportati o delle malattie di cui soffrono tutti coloro che vengono soccorsi) o le comunità per il recupero dei tossicodipendenti, si tratta evidentemente di una possibile fonte di responsabilità, soprattutto fino a quando non si sarà sufficientemente diffusa la cultura sulle innovazioni introdotte con la legge sulla privacy e non saranno state adottate tutte le misure necessarie per compiere correttamente la raccolta e la conservazione dei dati.

1.8 LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA E DA ROVINA DI IMMOBILI

Art. 2051 cod. civ. - Danno cagionato da cosa in custodia - Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Si tratta di un'altra norma particolarmente insidiosa, sia perché riguarda la stragrande maggioranza delle o.d.v., sia perché la portata della stessa non è percepita e quindi da molti viene trascurata questa possibile fonte di responsabilità.

A una prima lettura, infatti, appare poco verosimile che una cosa possa da sola arrecare

danno a chicchessia. Gli esempi sono invece frequentissimi.

Innanzitutto, la cosa può arrecare un danno in quanto abbia in se un dinamismo intrinseco: basti pensare all'ipotesi di un vaso di fiori appoggiato su un davanzale che cade per un colpo di vento danneggiando una vettura posteggiata, oppure all'incendio che si sviluppa da un oggetto e si propaga causando danni; ancora un movimento franoso che danneggi i fondi confinanti, una seggiola che si rompa facendo cadere chi vi sia seduto sopra etc..

Oltre a questi casi in cui la cosa partecipa dinamicamente al verificarsi del sinistro, la norma in esame può trovare applicazione anche in tutti i casi in cui nella cosa insorga un agente pericoloso, cioè quando la cosa diventi pericolosa pur rimanendo immobile, come nel caso in cui un pavimento o una scala bagnati diventino scivolosi e facciano cadere i passanti, oppure come nel caso in cui in un campo da tennis vi sia una buca e il giocatore si infortuni mettendoci il piede sopra.

Dovrebbe ora essere chiara l'enorme importanza che questa norma riveste per tutte quelle o.d.v. che si trovino a gestire beni mobili o immobili.

Per quanto riguarda i mobili, si può pensare ad esempio a una o.d.v. che, al fine di compiere una raccolta di fondi, predisponga un banchetto per raccogliere oblazioni e che copra la postazione con un ombrellone. A causa di un colpo di vento l'ombrellone potrebbe abbattersi ferendo un passante. L'o.d.v. sarebbe responsabile per i danni riportati dal passante in quanto causati da un bene in custodia alla o.d.v..

Ma sono soprattutto le o.d.v. che abbiano una sede o gestiscano un impianto a dover temere la responsabilità per cose in custodia o per rovina di edificio disciplinata dall'art. 2053 che costituisce una specificazione della regola generale prevista dall'art. 2051 cod. civ..

Art. 2053 cod. civ. - Rovina di edificio - Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Anche in questo caso non si deve pensare che la disciplina sulla rovina di edificio sia applicabile solo sporadicamente nei casi di particolare gravità: questa norma, infatti, trova una applicazione relativamente frequente per tutti i casi di rovina parziale, ossia per i casi nei quali parti dell'edificio si stacchino causando un danno: si pensi alla caduta di un pezzo di cornice, di intonaco o di una persiana.

Dovrebbe ora essere chiara la potenziale responsabilità della quale può essere chiamata a rispondere la o.d.v. che abbia un immobile. Gli esempi dei danni causati da un immobile sono molteplici: si pensi a chi scivoli su pavimenti bagnati (ad esempio perché appena lavati) o scale poco illuminate, a chi cada da una seggiola rotta o malferma, chi rimanga folgorato da un impianto elettrico non correttamente isolato, a chi venga colpito da un calcinaccio staccatosi da uno dei muri della sede, a un incendio originatosi nella sede della o.d.v. che si propaghi

allo stabile, o alla rottura di un tubo dell'acqua di pertinenza dei locali nei quali la o.d.v. ha la propria sede. Similmente, qualora la o.d.v. gestisca un impianto sportivo, potrà essere responsabile di tutti i danni che le attrezzature possano arrecare: ad esempio attrezzi ginnici pericolosi perché danneggiati, parquet malfermi, vetrate che si infrangono etc..

E' opportuno evidenziare che si tratta di una responsabilità particolarmente insidiosa per una serie di ragioni. Innanzitutto, perché tende a rimanere esclusa dalla copertura assicurativa prevista dalla legge 266/91: infatti, nel caso di responsabilità dovuta alle cose in custodia, quasi mai è individuabile la responsabilità di un volontario (che è assicurato con la copertura obbligatoria) ma è l'o.d.v. in quanto custode dei beni a dover rispondere dei danni.

In secondo luogo, perché i danni che possono essere cagionati sono di notevole entità, in quanto possono riguardare la salute delle persone. Anche senza arrivare a poco frequenti ipotesi di crollo di edifici, è assai frequente che taluno si infortuni, anche seriamente, cadendo da una scala sdruciolevole o male illuminata, oppure su un pavimento bagnato. E in tali casi l'ammontare del risarcimento può essere anche di notevole entità.

In terzo luogo, perché raramente il rischio connesso alla custodia di beni viene avvertito: i responsabili di un tranquillo circolo per il gioco delle carte possono non immaginare neppure le conseguenze che possono discendere dalla rottura di una seggiola con conseguente caduta di un giocatore oppure per via di un incendio che si sviluppi nella sede e si propaghi agli immobili vicini!

1.9 LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DA ANIMALI

Art. 2052 cod. civ. - Danno cagionato da animali - Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito.

Si tratta di una norma che interessa, ovviamente, solo le o.d.v. che operano con gli animali. Per tali o.d.v. è essenziale sapere che sono tenute a rispondere dei danni cagionati non solo dagli animali di loro proprietà, ma anche dagli animali di proprietà altrui nel periodo nel quale sono sotto la loro custodia.

Questa norma quindi può riguardare sia le o.d.v. che gestiscano una pensione per animali, sia le o.d.v. che si occupano di animali feriti o randagi (che sono responsabili dei danni che questi provochino nel periodo nel quale sono sotto la loro custodia), sia le o.d.v. che collaborano con i canili (ad esempio portando i cani a passeggio): tutte queste organizzazioni devono assicurare i rischi connessi a tale attività.

Anche in questo caso si tratta di una responsabilità insidiosa che merita particolare attenzione sotto il profilo assicurativo in quanto può dare luogo a una responsabilità diretta da parte dell'ente e quindi non rientrare nella copertura prevista dalla l. 266/1991 perché potrebbe

non essere individuabile alcun volontario responsabile: si pensi ad esempio all'ipotesi di un animale che fugga dopo aver rotto la gabbia nella quale era custodito senza che vi fosse alcuna specifica vigilanza.

1.10 LA RESPONSABILITÀ PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Art. 2054 cod. civ. - Circolazione di veicoli - Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persona o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Anche in questo caso si tratta di una responsabilità che può interessare molte o.d.v. in quanto è frequente l'impiego di un veicolo, sia esso un'auto o un furgone per il trasporto di cose o di persone. La responsabilità per la circolazione di veicoli è, almeno sotto il profilo civile, una preoccupazione marginale per la o.d.v., in quanto, essendo obbligatoria l'assicurazione dei veicoli, la o.d.v. difficilmente può essere chiamata a rispondere per un sinistro causato da un veicolo di sua proprietà o condotto da un associato, perché l'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza di assicurazione è tenuta al risarcimento del danno.

Questa considerazione rischia però di far passare in secondo piano i rischi connessi all'utilizzo di un veicolo per il trasporto delle persone.

L'assicurazione obbligatoria per i veicoli (c.d. R.C.A.), infatti, prevede dei massimali piuttosto esigui, che possono non essere sufficienti a coprire i danni che vengano arrecati nel caso di sinistri di particolare gravità che cagionino a un soggetto notevoli lesioni, ovvero danneggino pesantemente più soggetti. In tali casi la o.d.v. può essere chiamata a rispondere per la parte di risarcimento del danno che ecceda il massimale assicurato.

In particolare, poiché capita sovente che le o.d.v. utilizzino i propri veicoli per trasportare un numero consistente di persone, è opportuno non sottovalutare i rischi che possono derivare dalla proprietà di un veicolo, specie nei casi in cui lo stesso venga impiegato per il trasporto di soggetti che potrebbero avere diritto, in caso di incidente, a risarcimenti cospicui (ad esempio giovani atleti) e richiedere che la polizza r.c.a. abbia massimali adeguati ai rischi (ad esempio nel caso di un veicolo con il quale vengano trasportati giovani atleti un massimale di 5 milioni di euro rischia di non essere sufficiente nel caso di un incidente particolarmente grave).

Va segnalato, infine, che sarebbe opportuno nella stipulazione della polizza di R.C. auto che per terzi trasportati vanno intesi anche gli stessi associati e volontari. Sulla nozione di terzo nel contratto di assicurazione si ritornerà nel capitolo conclusivo.

1.11 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Art. 2055 cod. civ. - Responsabilità solidale - Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Si tratta di un'altra norma di grande interesse perché disciplina la frequente ipotesi in cui la responsabilità per un determinato illecito non sia attribuibile a un soggetto soltanto, ma vi siano più responsabili.

In tal caso l'art. 2055 prevede una responsabilità solidale tra tutti i corresponsabili dell'illecito. In altri termini il danneggiato è libero di chiedere a ciascuno dei danneggianti l'intero risarcimento; il danneggiante che abbia pagato l'intero risarcimento potrà poi richiedere a ciascuno dei corresponsabili (tecnicamente: agire in regresso) una somma determinata sulla base della misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

L'effetto pratico di questa disposizione è notevole: il danneggiato non è costretto a chiedere il risarcimento del danno a ciascun corresponsabile, ma può ottenere l'intero risarcimento da uno solo di essi e, pertanto, dopo che uno dei danneggianti ha pagato per intero il danno, il rischio di non riuscire a ottenere quanto dovuto dagli altri corresponsabili grava sul danneggiante che ha pagato e non più sul danneggiato.

In altri termini, quando un danno viene causato da più soggetti e uno solo di questi è solvibile (ad esempio perché si tratta di una o.d.v. con un buon patrimonio), il danneggiato si rivolgerà al soggetto "ricco" per ottenere il risarcimento, e questi sarà tenuto a pagare per intero il danno e non soltanto la propria quota di danno.

Le ipotesi di applicazione di questa norma sono molto frequenti. Ad esempio nel caso di responsabilità della o.d.v. per il fatto illecito compiuto da uno dei volontari, può coesistere la responsabilità del volontario con quella dell'ente; nel caso di danno cagionato da un minore, quando esso è affidato alla vigilanza della o.d.v., può coesistere la responsabilità della organizzazione con quella dei genitori; nel caso di danni cagionati nella gestione di dati personali può coesistere la responsabilità della o.d.v. con quella del responsabile del trattamento etc..

2. L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA PER LE O.D.V. DALLA LEGGE 266/91

L'art. 4 della legge 266/1991 ha introdotto l'obbligo di assicurazione a carico delle o.d.v. e a favore dei volontari.

Art. 4 L. 266/1991 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato -

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

L'assicurazione prevista dalla legge prevede una duplice copertura perché comprende sia una responsabilità contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, sia una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

E' opportuno sottolineare fin d'ora la notevole differenza tra i due tipi di copertura: con l'assicurazione per gli infortuni il volontario è assicurato per gli infortuni (e quindi solo per i danni alla persona) che capitano a lui; con l'assicurazione di r.c. il volontario è assicurato per i danni (alle persone e alle cose) che lui cagioni ad altri; altra fondamentale differenza è che la copertura per gli infortuni opera indipendentemente dalla responsabilità di chicchessia nel verificarsi del sinistro, mentre la copertura di r.c. opera solo quando il sinistro che si è verificato sia imputabile al volontario.

L'assicurazione, oltre a essere un obbligo di legge, è anche un requisito indispensabile per poter accedere alle convenzioni con gli Enti Pubblici: a tal proposito va segnalato che, in caso di convenzione, i costi della polizza assicurativa vengono a gravare sull'Ente Pubblico come previsto dall'art. 7 L. 266/1991:

Art. 7 L. 266/1991 - Convenzioni -

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

2.1 IL MECCANISMO ASSICURATIVO SEMPLIFICATO E GLI ADEMPIMENTI DELLE O.D.V.

Con il D.M. del 14 febbraio 1992 modificato con D.M. del 16 novembre 1992 sono stati individuati i meccanismi assicurativi semplificati così come previsto dall'art. 4 L. 266/91.

Art. 2 D.M. 14 febbraio 1992 - Polizze assicurative -

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.
3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.
4. (abrogato).
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3.

L'art. 2 consente una notevole agevolazione nella stipulazione dei contratti di assicurazione per i volontari, in quanto prevede che la o.d.v. possa concludere un unico contratto dal quale discendono, però, una molteplicità di rapporti assicurativi (uno per ciascun volontario), rendendo così superflua la stipulazione di un apposito contratto per ciascun volontario.

In pratica, per semplificare il rapporto con l'Assicurazione, la legge sul volontariato prevede la stipulazione di un'unica polizza e di alcuni incumbenti a carico della o.d.v. tramite i quali rendere trasparente il rispetto dell'obbligo assicurativo.

Questi adempimenti sono rispettivamente:

- 1) La tenuta del registro dei volontari
- 2) La comunicazione alla Compagnia delle variazioni del registro dei volontari
- 3) La comunicazione alla Regione e all'Osservatorio nazionale del volontariato dell'avvenuta stipulazione della polizza.

Può essere ora opportuno esaminare più nel dettaglio questi adempimenti.

2.1.1 LA TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI

Art. 3 D.M. 14 febbraio 1992 - Adempimenti delle organizzazioni di volontariato -

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Di fondamentale importanza per il corretto funzionamento della copertura assicurativa è la tenuta del registro degli aderenti, perché solo i soggetti regolarmente annotati nello stesso hanno diritto a fruire della copertura assicurativa.

Tramite il meccanismo previsto dall'art. 3, l'eventuale nuovo ingresso o il recesso di un volontario dalla compagine della o.d.v. non rende necessaria la stipulazione di una nuova polizza, in quanto la polizza copre tutti coloro che risultano iscritti nel registro dei volontari, che è quindi un documento di fondamentale importanza, per la cui tenuta l'art. 3 prevede una dettagliata disciplina, sia per quanto attiene i soggetti che entrino a far parte della organizzazione (devono essere iscritti nel registro il giorno stesso in cui sono ammessi a far parte della organizzazione), sia per quanto attiene ai soggetti che, per qualunque ragione, cessino di far parte della organizzazione (anche in questo caso l'annotazione deve essere fatta nel giorno in cui si verifica la cessazione del rapporto relativamente al singolo soggetto).

Quanto alle modalità con le quali deve avvenire la tenuta del registro, il D.M.16 novembre 1992 ha notevolmente semplificato quanto originariamente previsto dal D.M. 14 febbraio 1992, limitandosi a richiedere l'intervento sul registro solo in occasione della modifica della compagine dei volontari che può avvenire nel caso di ammissione di un nuovo volontario o nel caso di recesso (nel caso in cui spontaneamente il volontario cessi di fare parte della o.d.v.),

esclusione (nel caso in cui l'esclusione venga stabilita secondo i termini dello statuto o per gravi motivi) o decadenza (per le cause indicate dallo statuto quali morte, incompatibilità, mancato rinnovo della quota associativa etc.) dei volontari che già erano parte della o.d.v.

Le disposizioni in materia di tenuta del registro prevedono che, a ogni variazione dello stesso, dopo l'annotazione il registro debba essere barrato ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Può essere opportuno precisare che nel registro devono essere annotati semplicemente i volontari (e non tutti i soci della o.d.v.) e che il legale rappresentante della o.d.v. può delegare altro soggetto alla tenuta del registro.

Un'ultima considerazione, infine, può riguardare l'obbligo di vidimazione del registro: tale incumbente, originariamente previsto dal D.M. 14 febbraio 1992, viene da taluno ritenuto abrogato dalla c.d. Tremonti bis la quale ha di fatto soppresso l'obbligo di vidimazione di tutti i registri contabili obbligatori per la normativa fiscale. Chi scrive ritiene però che, per quanto attiene al registro dei volontari, l'obbligo di vidimazione sia ancora attuale.

2.1.2 L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

L'articolo 2 D.M. 14 febbraio 1992 al punto 6 prevede poi che le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze, oltre ai nominativi originariamente inseriti nel registro dei volontari, anche tutte le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3.

Si tratta di un altro adempimento di grande importanza, perché l'assicurazione potrebbe rifiutare di prestare la copertura assicurativa per i sinistri relativi ai soggetti che non risultino regolarmente iscritti nel registro, ovvero la cui iscrizione non sia stata tempestivamente comunicata all'assicurazione stessa.

Poiché non è previsto alcun obbligo di forma circa tale comunicazione, la stessa, al fine di evitare contestazioni, è opportuno che avvenga mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax il giorno stesso nel quale avviene la variazione. Nel caso, invece, si preferisca consegnare di persona la comunicazione alla compagnia, è assolutamente necessario farsi rilasciare copia della comunicazione con una annotazione di ricevuta, recante data e firma dell'incaricato che l'ha ricevuta.

2.1.3 L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA

Art. 4 D.M. 14 febbraio 1992 - Controllo -

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel limite delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato

l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art.1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

Una volta stipulata la polizza, la o.d.v. ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta stipulazione della stessa alla Regione e all'osservatorio nazionale per il volontariato. Per la Liguria l'Ufficio al quale la comunicazione deve essere indirizzata è "L'osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione sul volontariato" presso la sede della Regione Liguria.

Il termine per l'effettuazione del suddetto adempimento è di trenta giorni dal momento dalla stipulazione della polizza. Anche tale comunicazione è opportuno che avvenga con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2.2 LA COPERTURA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE

Come detto in precedenza, le coperture assicurative obbligatorie previste espressamente dalla l. 266/91 sono due: quella contro gli infortuni e le malattie e quella per responsabilità civile. Si tratta di due coperture assai diverse perché la polizza contro gli infortuni e le malattie riguarda i danni alla salute che il volontario possa subire nel corso dello svolgimento della sua attività per conto della o.d.v., mentre la polizza per la responsabilità civile copre i danni che il volontario possa arrecare a terzi.

Poiché sono molto diverse tra loro è opportuno esaminarle separatamente.

Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Al fine di meglio comprendere i requisiti dell'infortunio si può, in estrema sintesi, dire che

- Fortuito: si tratta di un requisito discusso ma sembra ormai assodato che il fortuito non si possa identificare con la mera accidentalità ma debba anche comprendere i sinistri dovuti a colpa dell'assicurato.
- Violento: la causa dell'infortunio deve essere ricondotta a un evento preciso e molto ben definito dal punto di vista temporale.
- Esterno: l'evento che è causa del danno deve essere esterno alla vittima: si escludono così tutte le malattie che insorgano all'interno del danneggiato.

Poiché la verifica della sussistenza dei requisiti dell'infortunio si presta a contestazione da parte della Compagnia, al fine di prevenire eventuali discussioni, è opportuno verificare che siano espressamente compresi nella copertura eventi di cui è dubbia la qualificazione, come le intossicazioni da cibo, le lesioni causate da contatto con sostanze corrosive, le lesioni da morsi di animali e punture di insetti; asfissia e annegamento; folgorazione; colpi di sole e di calore; lesioni derivanti da aggressioni o atti violenti; lesioni causate durante alluvioni, inondazioni e terremoti; infortuni derivanti dalle conseguenze di sforzi muscolari traumatici e ernie addominali traumatiche.

In linea teorica, la malattia è profondamente differente dall'infortunio perché è considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile: la categoria delle malattie, quindi, si dovrebbe differenziare dall'infortunio essenzialmente sotto il profilo della causa che vi dà luogo.

Tuttavia, la necessità che la causa della malattia sia dovuta a causa di servizio presso la o.d.v., per rendere operativa la copertura assicurativa, comporta una difficile dimostrazione della relazione tra la malattia e il servizio prestato e, di fatto, rende evanescente la differenza tra infortunio e malattia perché, anche per quest'ultima, si rende necessaria la prova della contrazione della malattia a causa di un evento ben preciso e collocabile nell'ambito del servizio prestato presso la o.d.v..

Non essendovi quindi, sotto il profilo pratico, una profonda differenza tra infortunio e malattia, al fine di semplificare la trattazione, essa verrà compiuta unitariamente.

2.2.1 GLI EVENTI CHE RIENTRANO NELLA COPERTURA: MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE, INVALIDITÀ TEMPORANEA

Le polizze infortuni normalmente constano di tre coperture: quella per la morte, quella per l'invalidità temporanea e quella per la invalidità permanente.

Con la copertura per morte la Compagnia si impegna a corrispondere la somma assicurata agli eredi dell'assicurato. Talvolta sono previste limitazioni dell'arco temporale che deve intercorrere tra la morte e l'infortunio (di regola due anni).

Per invalidità permanente si intende la lesione della salute dell'infortunato destinata a rimanere in modo permanente. Si distingue dalla invalidità temporanea che è invece la copertura riguardante il danno che l'infortunato subisca nel periodo di convalescenza indipendentemente dal fatto di riportare postumi permanenti.

Un esempio può aiutare a chiarire la differenza: immaginiamo che un volontario si procuri accidentalmente la rottura di un femore. Egli sarà dapprima sottoposto a ingessatura per 45 giorni e, successivamente, a fisioterapia per dieci giorni: si tratta della invalidità temporanea, cioè del periodo che è necessario al fine di ristabilirsi.

Trascorso tale periodo, il volontario avrà terminato le cure, ma la sua gamba non sarà più quella di prima perché più debole: questo indebolimento è destinato a durare permanentemente e consiste nella invalidità permanente.

In questo caso quindi il volontario avrà diritto a un risarcimento che comprenda sia l'invalidità temporanea che la permanente.

Di regola, nel caso di infortunio, all'invalidità temporanea si accompagna anche quella permanente, ma sono possibili casi nei quali vi sia solo invalidità temporanea, come nel caso di una distorsione a una caviglia che comporti solo un periodo di riposo di alcuni giorni ma non determini alcuna lesione permanente.

2.2.2 LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PER L'INVALIDITÀ TEMPORANEA

Normalmente, per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento del danno da invalidità temporanea, la polizza prevede una c.d. diaria giornaliera, cioè una somma che viene corrisposta all'assicurato in funzione del numero dei giorni di convalescenza. È importante sottolineare come questo tipo di copertura sia normalmente accompagnato da una franchigia significativa: la compagnia cioè non interviene per qualsiasi tipo di infortunio per leggero che sia, in quanto un certo numero di giorni di convalescenza rimane comunque a carico dell'infortunato (si parla in questo caso di franchigia assoluta). Questo numero di giorni è variabile ma in genere è compreso tra i cinque e i quindici giorni. Ad esempio: nel caso di infortunio con invalidità temporanea di trenta giorni, se la polizza prevede una franchigia di 15 giorni, il danneggiato avrà diritto soltanto al risarcimento di 15 giornate di diaria.

Altro tipo di franchigia prevede il risarcimento dell'intero periodo di convalescenza ma solo quando la durata dello stesso sia superiore a un certo numero di giorni (c.d. franchigia relativa). Ad esempio, si prevede che la copertura operi solo nei casi in cui l'invalidità temporanea sia di almeno 8 giorni: in tal caso se l'infortunio comporta una invalidità temporanea di 7 giorni l'assicurato non riceve alcun risarcimento, mentre se è 9 giorni l'infortunato riceverà l'equivalente di 9 diarie giornaliere.

2.2.3 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Nel caso di invalidità permanente, la determinazione del danno avviene sulla base di una quantificazione percentuale del danno subito rispetto al massimale assicurato.

Le modalità con le quali può essere stabilita la percentuale sono diverse: alcune compagnie fanno riferimento alle tabelle utilizzate dall'INAIL, altre prevedono proprie tabelle, talvolta si rimette la valutazione ai criteri in uso in ambito medico legale.

Una volta stabilita la percentuale di invalidità riportata in seguito alla lesione, il risarcimento del danno avverrà liquidando una somma corrispondente alla frazione del massimale: ad esempio nel caso di lesione che comporti una invalidità del 10 % sarà dovuto un risarcimento pari a 1/10 del massimale assicurato.

Anche in questo caso può essere prevista una franchigia (assoluta o relativa) tale per cui una parte del danno rimanga comunque a carico dell'assicurato oppure la copertura scatti solo quando l'infortunio superi una certa soglia.

2.2.4 INTEGRAZIONI OPPORTUNE PER LA POLIZZA INFORTUNI E MALATTIE

Per quanto possa sembrare un'osservazione banale, va osservato che l'efficacia della copertura per infortuni e malattie può essere assai diversa in funzione delle scelte dell'o.d.v.: se infatti si decide di investire una cifra modesta, anche gli indennizzi saranno molto bassi (e quindi

in pratica pressoché inutili); se invece l'o.d.v. stanziava per il premio assicurativo una cifra sostanziosa, gli eventuali indennizzi possono effettivamente costituire un serio ristoro per l'infortunato.

Assai utile (ma non obbligatoria), può rivelarsi la copertura per le spese mediche, in quanto sovente avere la possibilità di affrontare cure costose presso centri specializzati consente di ridurre sensibilmente i postumi di un infortunio. Tale copertura consente il rimborso (parziale o totale a seconda delle condizioni) delle spese mediche che l'assicurato debba sopportare e talvolta anche l'anticipo delle spese mediche nel caso queste siano particolarmente onerose.

Altra copertura che può essere opportuna per talune o.d.v. è quella relativa alla contrazione del virus dell'AIDS da parte dei volontari. Tale malattia a rigore è già compresa nelle coperture di legge (in quanto si tratta di malattia), ma talune polizze prevedono un risarcimento ulteriore rispetto alla somma ordinariamente prevista per la malattia, oppure prevedono agevolazioni sotto il profilo probatorio, esentando il danneggiato dalla dimostrazione di aver contratto la malattia nel corso dell'attività di volontariato.

2.3 LA COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VOLONTARI

La l. 266/1991 obbliga le o.d.v. a stipulare anche una copertura assicurativa per la responsabilità civile nella quale possano incorrere i volontari.

Questa copertura è necessaria per evitare che i volontari possano essere costretti a dover risarcire i danni arrecati a terzi.

Si tratta di una assicurazione relativamente semplice in quanto essa deve coprire i danni sia alle persone che alle cose che vengano cagionate a terzi.

Ci sono tuttavia alcuni aspetti che meritano attenzione:

2.3.1 LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Poiché la copertura riguarda soltanto i danni connessi allo svolgimento dell'attività della o.d.v. è assai importante che l'attività compiuta dal volontario e in occasione della quale il sinistro si verifica, corrisponda a quella dichiarata al momento della stipula del contratto di assicurazione.

E' quindi opportuno che tale descrizione sia, per quanto possibile, generica e omnicomprensiva così da non correre il rischio di vedersi contestare la connessione tra il sinistro e l'attività di volontariato.

2.3.2 LA NOZIONE DI TERZO

Importante è la precisa individuazione dei soggetti che, se danneggiati, devono essere risarciti dalla compagnia. A tal proposito viene genericamente impiegata la nozione di terzo: a rigore essa indica tutte le persone estranee a un rapporto contrattuale. Poiché la o.d.v. si regge su di un contratto associativo tra i vari associati alla stessa, il problema è che sicuramente sono

terzi i soggetti estranei alla organizzazione, mentre potrebbero non essere considerati tali i volontari e gli associati alla o.d.v..

Per tale ragione, è necessario richiedere espressamente che nella polizza venga specificato che anche i volontari, gli associati e la stessa o.d.v. nei reciproci rapporti sono da considerare terzi: in tal modo l'assicurazione potrà essere chiamata a rispondere anche dei danni che gli associati e i volontari possano arrecarsi reciprocamente.

2.3.3 IL MASSIMALE

Altro aspetto da considerare attentamente in funzione dell'attività svolta è il massimale, perché la situazione è in questo ambito profondamente differente rispetto a quanto si è visto in tema di responsabilità per infortuni.

Nel caso di un infortunio, il volontario che si procuri una lesione senza alcuna responsabilità altrui non può pretendere il risarcimento di tale lesione da alcun soggetto che non sia l'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza per infortuni. Pertanto, l'ammontare dell'indennizzo dipende unicamente dagli accordi che sono stati presi con l'assicurazione in ordine al massimale assicurato. Potrà dunque verificarsi il caso in cui due volontari che subiscano il medesimo infortunio ricevano dalle rispettive compagnie di assicurazione due indennizzi anche sensibilmente diversi, perché le rispettive o.d.v. di appartenenza hanno stipulato polizze molto differenti nei massimali per infortunio.

La determinazione del massimale per le polizze per infortunio è quindi una questione di opportunità che deve essere compiuta valutando le diverse esigenze: a un più alto massimale corrisponde un premio maggiore e ogni o.d.v., in funzione della pericolosità dell'attività svolta e della propria situazione di bilancio, può trovare il compromesso più opportuno.

Assai diversa è la situazione nel caso della polizza per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità civile: in questo caso, infatti, il soggetto leso ha diritto a vedersi risarcito integralmente il danno da parte del danneggiante secondo la valutazione del danno che, in difetto di accordo con il danneggiante, deve essere rimessa al giudice.

Una volta che il giudice abbia stabilito l'ammontare del danno, il danneggiato può chiederne il risarcimento al danneggiante, il quale, ove sia assicurato per la responsabilità civile, potrà chiedere alla propria compagnia di tenerlo indenne dal risarcimento. La Compagnia è tenuta a corrispondere al danneggiato il risarcimento nei limiti del massimale stabilito con il danneggiante. L'eventuale differenza tra il danno liquidato dal giudice e il massimale stabilito con la compagnia rimane a carico del danneggiante.

Un esempio può aiutare a chiarire: un volontario di una o.d.v. mentre gioca con alcuni bambini su una altalena, involontariamente provoca la caduta di uno di essi. Il bimbo nella caduta picchia violentemente il capo riportando danni cerebrali irreversibili.

Al termine della causa intentata dai genitori contro il volontario, il giudice liquida i danni subiti dal bimbo in 1,5 milioni di euro.

La compagnia con la quale il volontario era assicurato provvede al pagamento della somma prevista quale massimale dalla polizza e pari a 516.000 euro.

Il volontario (e molto probabilmente la o.d.v. ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.) rimangono quindi debitori verso il bimbo della differenza tra il danno subito e il risarcimento pagato dalla compagnia assicuratrice.

In questo esempio (dove le cifre sono verosimili) si mette in evidenza come un massimale pari a un miliardo delle vecchie lire possa essere palesemente insufficiente nel caso in cui si debbano risarcire danni alla salute di persone giovani.

Quello che in questa sede interessa evidenziare è che, nel caso della responsabilità civile (e a differenza della assicurazione per infortunio), manca ogni preventivo accordo in ordine all'ammontare del risarcimento cui il danneggiato ha diritto. Ciò comporta che, in taluni casi, il risarcimento del danno può essere anche molto elevato e sia quindi opportuno stipulare polizze con massimali anche apparentemente elevati quando sia possibile che vengano cagionati danni alle persone: i casi dai quali possono scaturire risarcimenti miliardari sono molteplici ma, nel caso dell'attività delle o.d.v., sono principalmente circoscritti alla lesione del diritto alla salute.

Pertanto le o.d.v. e i volontari che svolgano una attività che comporti una probabilità relativamente elevata di poter cagionare danni alla salute di terzi è opportuno che si preoccupino di concordare con la propria compagnia assicuratrice massimali molto elevati, nell'ordine almeno del milione di euro per sinistro.

Nella determinazione dei massimali è poi opportuno valutare quale tipo di massimale preveda la polizza da stipulare: sono preferibili le polizze che indicano il massimale per ciascun sinistro e per ciascun volontario in quanto sono più favorevoli, di più semplice comprensione e al momento risultano essere le più diffuse; è opportuno verificare che il massimale sia relativo a ciascun sinistro e non al periodo assicurativo (quindi se il volontario a distanza di pochi giorni causa un secondo sinistro la compagnia deve risarcire interamente anche il secondo) e che il massimale venga corrisposto per ciascun volontario che abbia concorso a causare il danno e non globalmente per il sinistro indipendentemente dal numero di volontari responsabili o dal concorso con l'o.d.v.: nel caso di un sinistro, come già si è avuto modo di vedere, opera spesso una responsabilità solidale tra i volontari e l'o.d.v. e quindi è più opportuno che i volontari e l'o.d.v. abbiano distinte coperture assicurative con distinti massimali così che, in caso di concorso di responsabilità, finiscano in pratica per sommarsi.

2.4 LE ESCLUSIONI

Grande attenzione deve essere prestata in fase di stipulazione della polizza obbligatoria ai sensi della L. 266/91 alle c.d. esclusioni dalla copertura, ossia le clausole con le quali vengono espressamente escluse dalla copertura alcune cause di sinistro.

Tali clausole giocano un ruolo fondamentale nella definizione dei limiti della copertura assicurativa. Nella maggior parte dei casi si tratta di clausole che escludono semplicemente gli eventi assolutamente eccezionali, quali i danni dovuti a guerre, terremoti, esplosioni nucleari etc. Tuttavia talvolta tali clausole escludono sinistri che per l'assicurato possono essere di notevole importanza in relazione all'attività esercitata dalla o.d.v.: nelle polizze infortuni può essere esclusa la copertura qualora l'infortunio sia occasionato dallo svolgimento di attività sportive "pericolose" (quali immersioni, paracadutismo, motociclismo, arti marziali etc.). E' evidente che una limitazione del genere è inaccettabile per quelle o.d.v. che operino proprio in tali settori.

Altra limitazione frequente nelle polizze infortuni è quella della esclusione dei danni subiti durante la guida di veicoli diversi dalle automobili quali le motociclette e gli autocarri. Poiché è frequente l'impiego di tali mezzi di trasporto nelle attività delle o.d.v. (nella categoria degli autocarri rientrano infatti anche molti veicoli di uso relativamente comune come i furgoni) si tratta di una clausola alla quale è necessario prestare attenzione.

Nelle polizze di responsabilità civile verso i terzi è frequente l'esclusione della copertura per i danni cagionati durante la circolazione dei veicoli.

In genere le compagnie non consentono di modificare il contenuto delle polizze e pertanto, ove non sia possibile o opportuno stipulare una polizza diversa, è necessario integrare la polizza di legge con altre specifiche polizze: ad esempio nel caso di svolgimento di attività sportive spesso sono le stesse federazioni a prevedere per gli affiliati una polizza per gli infortuni (normalmente assolutamente insufficiente nei massimali ma con la possibilità di aumentarli con una spesa contenuta).

Quanto, invece, alla copertura per i danni che possano subire i conducenti di un veicolo è possibile talvolta integrare la polizza di assicurazione obbligatoria del veicolo stesso comprendendo anche i danni subiti dal conducente, anche in questo caso a un prezzo vantaggioso.

In conclusione, le esclusioni devono essere valutate con grande attenzione nella comparazione tra più polizze assicurative; qualora tutte le polizze esaminate escludano rischi importanti per i volontari della o.d.v. può essere opportuno integrare la copertura con altre polizze per i singoli rischi.

2.5 LA RIVALSA

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore - L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Grande importanza ha poi la c.d. rivalsa, ossia la possibilità che la compagnia ha di risarcire il danno al danneggiato e poi di rivalersi sul soggetto che lo ha cagionato.

Nel caso delle o.d.v. capita spesso che il responsabile del sinistro sia un altro volontario o la o.d.v. stessa e, quindi, nel caso in cui l'assicurazione eserciti il proprio diritto di surrogazione,

la somma risarcita al volontario infortunato dall'assicurazione finisce poi per essere pagata all'assicurazione da un altro volontario o dalla o.d.v. stessa, di fatto vanificando l'utilità della copertura assicurativa.

Per evitare tale possibilità è di regola possibile (e opportuno per non dire quasi necessario) prevedere la rinuncia da parte della compagnia a valersi della possibilità di avvalersi del diritto di surrogazione verso i terzi responsabili previsto dall'art. 1916 cod. civ..

2.6 L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ALTRI CONTRATTI

Art. 1910 cod. civ. - Assicurazione presso diversi assicuratori - Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'art. 1910 prevede l'obbligo per l'assicurato che abbia contratto diverse polizze per il medesimo rischio di comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre coperture, in modo da evitare che un danneggiato possa ottenere da più assicuratori una somma complessivamente superiore a quella del danno effettivamente subito.

E' evidente che può frequentemente accadere che la o.d.v. stipuli a favore dei propri volontari la polizza di legge senza essere a conoscenza di quali polizze abbia stipulato ciascun volontario per proprio conto. E non è infrequente, specie tra i lavoratori autonomi, la stipulazione di polizze per infortuni del tutto simili a quelle stipulate dalle o.d.v..

E' opportuno quindi richiedere espressamente l'inserimento di una clausola che escluda l'obbligo della o.d.v. e del volontario di comunicare l'esistenza di altre polizze in modo da evitare ogni tipo di contestazione da parte della Compagnia assicuratrice.

3. LA RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E I LIMITI DELLA COPERTURA DI LEGGE

L'art. 4 della L. 266/91, pur essendo un apprezzabile sforzo per introdurre l'assicurazione obbligatoria in un settore nel quale i temi della responsabilità civile sono troppo spesso trascurati, ha però il gravissimo difetto di trascurare completamente la tutela della organizzazione di volontariato: essa prevede l'assicurazione soltanto per i danni cagionati dai volontari, ma non offre alcu-

na tutela per la o.d.v. in tutti quei casi in cui l'ente può essere chiamato a rispondere direttamente nei confronti dei terzi.

3.1 OBBLIGAZIONI DELLA ORGANIZZAZIONE E DEGLI ASSOCIATI

Prima di esaminare quali forme di tutela assicurativa debbano essere predisposte per l'o.d.v., può essere opportuno sinteticamente esaminare i rapporti che si instaurano, in caso di fatto illecito, tra l'organizzazione e gli associati in relazione all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria: in altre parole chi debba rispondere dei danni derivanti da illecito di cui sia responsabile l'associazione.

A questo proposito, va segnalato come la legge sia solo parzialmente chiara e viga, anzi, grande incertezza proprio in relazione alla stragrande maggioranza delle organizzazioni di volontariato.

La risposta non è univoca e dipende dalla qualificazione giuridica della organizzazione di volontariato: dipende cioè dalla natura giuridica della organizzazione. La legge 266 del 1991 disciplina le o.d.v. essenzialmente per quanto attiene ai profili tributari e dell'attività, ma nulla dice circa la struttura delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina di tale aspetto è quindi necessario esaminare quanto previsto dal codice civile.

Il codice civile disciplina diversi enti collettivi (con ciò intendendo organizzazioni collettive di uomini e beni finalizzate al raggiungimento di un certo scopo): le associazioni (riconosciute e non), le fondazioni e i comitati. Questi enti sono caratterizzati da uno scopo non lucrativo, ossia i membri di queste organizzazioni non ne fanno parte al fine di ricavare un utile, ma per raggiungere insieme un obiettivo di carattere ideale. Oltre a questi enti, il codice civile disciplina poi le società (che in questa sede non interessano in quanto si caratterizzano perché il fine che si propongono i soci è di ricavare un lucro dall'attività, ma tale finalità è espressamente incompatibile con i requisiti previsti dall'art. 3 della l. 266/1991 e quindi mai una organizzazione di volontariato può essere costituita con le forme delle società).

Per comprendere chi debba rispondere di un eventuale danno arrecato dall'organizzazione di volontariato è dunque necessario esaminare quale sia la struttura che è stata prescelta e che può essere quella dell'associazione (riconosciuta o no), della fondazione e del comitato.

Sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, ossia di chi debba rispondere dei debiti dell'o.d.v., vi è una profonda differenza tra gli enti riconosciuti (associazioni riconosciute e fondazioni) da un lato, e gli enti privi di riconoscimento (associazioni non riconosciute e comitati) dall'altro: le fondazioni e le associazioni riconosciute, infatti, godono della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, in forza della quale delle obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente stesso con il suo patrimonio e non anche gli associati. Pertanto, nel caso in cui l'organizzazione di volontariato sia costituita nelle forme dell'associazione riconosciuta o della fondazione e sia tenuta al risarcimento di un danno, il danneggiato potrà aggredire soltanto il patri-

monio dell'associazione e non anche quello degli associati.

Tuttavia ben poche organizzazioni di volontariato sono costituite nelle forme dell'associazione riconosciuta e ciò perché il riconoscimento è un beneficio concesso dall'ordinamento soltanto a quelle associazioni che dimostrino di avere un patrimonio relativamente cospicuo, cioè tale da consentire agli eventuali creditori dell'associazione di soddisfare le proprie ragioni.

In passato, poi, l'ottenimento del riconoscimento era ostacolato anche da una procedura burocratica lenta e complessa che però è stata recentemente modificata dal d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361 con il quale è stato introdotto un procedimento basato su di una sorta di silenzio-assenso che ha semplificato notevolmente l'ottenimento del riconoscimento.

La maggior parte delle o.d.v. non possono giovare del riconoscimento (e quindi dell'autonomia patrimoniale perfetta) in quanto sono costituite nelle forme della associazione non riconosciuta.

A questo proposito è opportuno sottolineare come il beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta discenda solo dal riconoscimento mentre siano totalmente influenti, sotto il profilo in esame, altri adempimenti quali l'ottenimento del codice fiscale, l'iscrizione al registro regionale del volontariato, la registrazione dello statuto all'Ufficio dell'Entrate e altri similari.

In altre parole, il corretto adempimento di questi obblighi non comporta il riconoscimento e non ha quindi alcun effetto sulla responsabilità sussidiaria degli associati.

Per tutte le o.d.v. che non si possano giovare del riconoscimento e quindi dell'autonomia patrimoniale, è applicabile l'art. 38 cod. civ., secondo il quale alla responsabilità patrimoniale dell'ente si affianca anche la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

Art. 38 cod. civ. - Obbligazioni - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Tale norma è stata formulata pensando evidentemente ai rapporti negoziali dell'associazione (ossia a tutte le ipotesi in cui l'associazione assume un impegno attraverso uno dei suoi rappresentanti) ma si presenta di difficile interpretazione quando ci si trovi a dover stabilire chi debba rispondere per le obbligazioni nascenti da fatto illecito, specie nei casi in cui l'o.d.v. sia responsabile anche senza che nessuno abbia agito (ad esempio nel caso di danno arrecato da cosa in custodia).

Sulla base della disciplina prevista per il comitato, secondo la quale delle obbligazioni rispondono tutti i componenti del comitato ma non i sottoscrittori, sembra prevalere la tesi per cui dell'eventuale risarcimento del danno da fatto illecito dovrebbero farsi carico solidalmente tutti gli amministratori della o.d.v.: l'incertezza resta comunque notevole ed è perciò opportuno ricorrere allo strumento della assicurazione in modo tale da avere la certezza che a rispondere dei danni non siano mai il presidente e/o gli amministratori con il loro patrimonio personale.

Art. 41 cod. civ. - Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio - Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

3.2 I CASI NEI QUALI PUÒ SORGERE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA O.D.V.

La o.d.v. può essere responsabile a diverso titolo in una serie di casi.

3.2.1 RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2049 COD. CIV.

Come si è visto in precedenza, in tutte le ipotesi in cui il danno sia stato cagionato dal volontario o dall'associato durante l'espletamento delle mansioni alle quali era stato preposto dall'o.d.v., alla responsabilità del singolo agente si accompagna anche la responsabilità solidale dell'o.d.v. Perciò può dirsi che nella stragrande maggioranza dei casi in cui c'è responsabilità del volontario c'è anche responsabilità dell'o.d.v..

Va anche detto, però, che nella maggioranza dei casi è sufficiente la copertura di legge prevista per i danni arrecati dai volontari: nel caso in cui un soggetto venga danneggiato da un volontario egli avrà diritto a ottenere il risarcimento dal volontario o dalla o.d.v. ma quando l'assicurazione del volontario abbia risarcito il danno sono liberati sia il volontario che la o.d.v.. Quindi in tutti i casi "coperti" dall'assicurazione obbligatoria anche la o.d.v. può dirsi "coperta".

Il problema sorge nei casi che non siano coperti dall'assicurazione obbligatoria e più specificamente:

- A) nel caso in cui non sia individuabile il volontario che ha causato il danno. Si immagini il caso in cui, durante una sagra, una o.d.v. allestisca un banco per la vendita di prodotti alimentari confezionati dai volontari stessi. Purtroppo uno di tali prodotti risulta avariato e causa gravi danni alla salute dell'acquirente. Non è però possibile stabilire quale dei volontari avesse realizzato il prodotto dannoso. In tal caso l'assicurazione del volontario non copre non essendo individuabile il soggetto che ha causato il danno.
- B) Nel caso di superamento del massimale: nel caso in cui il danno cagionato dal volontario sia superiore al massimale assicurato, per la differenza tra il danno cagionato e la somma risarcita dall'assicurazione sono chiamati a rispondere in solido il volontario e la o.d.v..
- C) Nel caso in cui il danno sia arrecato da un associato che non sia un volontario e quindi non abbia alcuna copertura assicurativa.
- D) Nel caso in cui il danno sia arrecato da un volontario che non sia stato correttamente assicurato da parte della o.d.v. (magari perché appena entrato a far parte della o.d.v.).

3.2.2 RESPONSABILITÀ DIRETTAMENTE IMPUTABILE ALL'O.D.V. NEI CONFRONTI DEI TERZI

Nella prima sezione si è visto come vi siano diversi criteri di imputazione della responsabilità

che possono dare luogo a una responsabilità diretta della o.d.v. e in particolare la responsabilità per lo svolgimento di attività pericolose, la responsabilità per le cose in custodia e la responsabilità per rovina di edificio.

In tutti questi casi, la responsabilità della o.d.v. può sussistere anche senza alcuna responsabilità da parte di uno o più volontari e quindi non è possibile invocare la copertura assicurativa dei volontari. Da ciò discende che di tali danni viene chiamata a rispondere direttamente la o.d.v. con il suo patrimonio e, qualora l'o.d.v. non fosse in grado di risarcire il danno, potrebbero essere chiamati a rispondere del danno anche i dirigenti della o.d.v. con il proprio patrimonio personale.

Gli esempi sono molteplici e sono già stati fatti a proposito dei danni da attività pericolose e dei danni da cose in custodia.

3.2.3 RESPONSABILITÀ DIRETTAMENTE IMPUTABILE ALL'O.D.V. NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Altro tipo di responsabilità alla quale i responsabili delle o.d.v. devono prestare la massima attenzione è quello della responsabilità nei confronti dei volontari.

Deve infatti essere chiarito sin d'ora che il fatto che il volontario sia assicurato contro gli infortuni non esenta la o.d.v. dalla responsabilità qualora i danni che il volontario subisca siano imputabili (come purtroppo spesso accade) alla o.d.v..

Si prenda ad esempio il caso del volontario che rimanga folgorato da un malfunzionamento dell'impianto elettrico della sede della o.d.v..

In tali casi la o.d.v. può essere chiamata a rispondere dei danni al volontario per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto perché, come si è visto in precedenza, l'assicurazione che abbia risarcito al volontario l'indennizzo per l'infortunio può esercitare azione di rivalsa (ove ciò non sia escluso dalla polizza) nei confronti del danneggiante (in questo caso della o.d.v.).

In secondo luogo perché, in caso di infortunio al volontario, l'assicurazione non copre l'intero danno ma solo una frazione dello stesso proporzionata al massimale stabilito. Ciò comporta che il volontario può agire nei confronti della o.d.v. per la differenza tra il danno effettivamente subito e la quota di danno che gli è stato risarcito dall'assicurazione. In tal caso la o.d.v. si trova scoperta perché potrebbe non essere assicurata visto che la legge nulla prescrive in proposito.

3.2.4 RESPONSABILITÀ DIRETTAMENTE IMPUTABILE ALL'O.D.V. VERSO I SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI LA O.D.V. SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ

Altra ipotesi di responsabilità nella quale può incorrere la o.d.v. consiste nei danni che possono essere arrecati a soggetti a favore dei quali la o.d.v. svolga la propria attività o che siano comunque coinvolti dalla o.d.v. nelle proprie iniziative.

Ad esempio, si può ipotizzare che una o.d.v. si proponga di far conoscere le bellezze natura-

li del parco di Portofino e, a tal fine, organizzzi delle escursioni a piedi nel parco. Nel corso di una di queste, un partecipante cade ferendosi gravemente.

Altro esempio: una o.d.v. organizza una competizione ciclistica nel corso della quale un ciclista viene investito da un'auto che si è introdotta nel percorso.

Ancora può pensarsi a una o.d.v. che organizzzi un corso di ginnastica per bambini e, nel corso di una lezione, uno dei partecipanti cadendo riporti una lesione.

Senza ora voler approfondire le problematiche giuridiche relative ai casi sottesi (in questi casi si pongono problemi sulla natura della responsabilità contrattuale o extracontrattuale nonché altre questioni che però in questa sede sono irrilevanti) quello che in questa sede conta osservare è che talvolta la o.d.v. potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni subiti dai soggetti in esame. Questi casi non pongono particolari problemi sotto il profilo assicurativo (si tratta sempre di assicurazione per la responsabilità civile), ma è opportuno esaminarli perchè spesso la soluzione che viene impiegata è impropria: è diffusa la tendenza a stipulare una polizza infortuni a favore del soggetto che potrebbe essere danneggiato, nella convinzione, in tal modo, di risolvere il problema di eventuali danni che possano accadere. Ciò avviene generalmente mediante la iscrizione obbligatoria del partecipante all'attività a una federazione del CONI o di ente similare perché, unitamente alla iscrizione, è generalmente compresa anche una assicurazione per infortuni.

Siffatta copertura, pur essendo comunque opportuna, non rappresenta però la corretta soluzione del problema. Infatti, nel caso in cui il partecipante riporti un infortunio ascrivibile a responsabilità della o.d.v., egli avrà diritto a ottenere dalla stessa il pieno risarcimento del danno subito e la somma che il danneggiato potrà ottenere a titolo di indennizzo dalla compagnia con la quale è stata stipulata la polizza per gli infortuni rappresenterà soltanto una modesta quota dell'intero danno, restando la differenza interamente a carico della o.d.v. che ha organizzato l'attività. La soluzione del problema è quindi quella di stipulare una polizza che copra il rischio di responsabilità civile della o.d.v. nei confronti dei partecipanti alle attività organizzate dalla stessa.

3.3 NECESSITÀ DI INTEGRARE LA COPERTURA DI LEGGE CON UNA POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA O.D.V.

Da tutto quanto sopra esposto risulta evidente come la copertura prevista dalla legge 266/1991 sia carente nella parte in cui non prevede alcun tipo di obbligo assicurativo per la responsabilità civile che possa sorgere in capo alla organizzazione di volontariato.

Si tratta dunque di una lacuna che deve essere colmata dai responsabili delle o.d.v. stipulando una apposita polizza che copra la responsabilità civile verso i terzi e verso i volontari e gli associati della o.d.v..

Nella stipulazione di tale polizza è necessario tenere presente che devono essere assicurati:

- i rischi per i danni cagionati dalle cose in custodia (e specificamente dagli immobili per le o.d.v. che abbiano una sede)
- i rischi per lo svolgimento di attività pericolose
- i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali
- i rischi per i danni cagionati dai dipendenti, dai volontari e anche dagli associati
- i rischi per i danni cagionati dagli assistiti e in generale dalle persone nei cui confronti la o.d.v. esercita la propria attività
- i rischi per i danni cagionati agli assistiti, alle persone nei cui confronti la o.d.v. esercita la propria attività e ai partecipanti alle iniziative della o.d.v..

Nella stipulazione di tale polizza è necessario che venga specificato che danneggiati possono essere anche gli associati e i volontari, che quindi sono a tutti gli effetti da considerare terzi rispetto al contratto di assicurazione.

Infine i massimali devono essere, per quanto possibile, elevati.



Piazza Borgo Pila, 6 - 16129 Genova Tel. 010 5956 815 - Fax 010 5450 130
E-mail: celivo@celivo.it Sito: www.celivo.it